

N. 2318/2016 R.G.N.R.

N. 379/2018 R.G. G.I.P.

N. 861/23 ORD.



TRIBUNALE DI VARESE

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

– art. 410, 411 c.p.p. –

Il Giudice per le indagini preliminari,
visti gli atti del procedimento a carico di **MANTOVANI Vittorio**, nato a Varese, il 4.09.1965, in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p.; assistito e difeso, di fiducia, dall'Avv. Marco LACCHIN, del foro di Varese

letto l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione depositata dalla persona offesa BEGHI Cesare a seguito della notificazione dell'avviso ai sensi dell'art. 408 c.p.p., assistito e difeso dall'Avv. Fabio FEDI del foro di Varese;

osserva

Il presente procedimento costituisce l'ennesimo contenzioso che ha caratterizzato, per un periodo apprezzabilmente lungo, un (nevralgico) reparto dell'ospedale di Varese, la cardiocirurgia, all'interno del quale si sono manifestate conflittualità personali estremamente accese.

Non vi è dubbio che il reato per cui si procede – quello di cui all'art.595 c.p., commesso in Varese il 15.09.2015 - sia estinto per decorso del termine di prescrizione, mai interrotto utilmente. E' fondata, infatti, l'osservazione della difesa dell'indagato quando afferma che il primo atto di interruzione del corso della prescrizione del reato in argomento è la fissazione dell'udienza in camera di consiglio con decreto emesso il 26.10.2021 da parte del Giudice già assegnatario, poi astenutosi, con successiva riassegnazione a chi scrive.

La disamina potrebbe, dunque, arrestarsi ma è la difesa dell'indagato che espressamente invoca uno scrutinio in ordine al merito della vicenda.

I fatti possono essere così ricostruiti

Con atto depositato in data 23.11.2015 presso la Procura della Repubblica di Varese, Cesare Beghi -primario del reparto di cardiocirurgia dell'ospedale universitario di Varese e professore associato di cardiocirurgia all'Università di Parma in convenzione con l'Università dell'Insubria - proponeva querela nei confronti di Vittorio Mantovani per il reato di cui all'art. 595 c.p. in relazione alla lettera inviata in data 15.09.2015 da quest'ultimo – a sua volta dirigente medico presso il medesimo reparto dello stesso ospedale e ricercatore presso il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria -ad un numero indeterminato di soggetti (tutti gli utilizzatori dell'indirizzo di posta elettronica personale.docente@uninsubria.it) dal titolo "lettera aperta ai Ricercatori e Professori dell'Università dell'Insubria".

Con tale scritto, il Mantovani portava all'attenzione dei destinatari le vicende relative alla pubblicazione di uno studio circa la correlazione tra diverse patologie cardiache, frutto della collaborazione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Università svedese di Umea.

E' dunque questo il fulcro della lettera aperta come si evince dal chiaro tenore letterale dello scritto nel quale si afferma: "però questa lettera è indirizzata principalmente al personale dell'Università dell'Insubria e di argomenti più strettamente scientifici voglio parlarvi". La premessa del medesimo scritto – che fa riferimento ad altra vicenda che il Mantovani aveva dovuto subire e cui, pure, si farà breve cenno per una migliore comprensione degli occorsi senza ulteriore disamina perché già oggetto di altri procedimenti penali – costituisce unicamente la (breve) cronaca di un fatto già accaduto e già oggetto di procedimento penale. A riprova di quanto affermato è l'iscrizione cui il Pubblico Ministero ha proceduto indicando quale unica fattispecie quella prevista, appunto, dal reato di cui all'art. 595 c.p.

Tornando al merito della vicenda, nello scritto in scrutinio, il Mantovani rammenta che fin dal 2010 aveva denunciato la falsità scientifica di quello studio e che tale presa di posizione aveva poi determinato un lungo corteo di condotte ostruzionistiche nei suoi confronti da parte dei colleghi firmatari, in quanto autori,

dell'articolo scientifico culminate, addirittura, "nell'organizzazione di una trappola professionale": affidargli un intervento chirurgico su paziente in condizioni molto critiche, affiancandogli come aiuto chirurgo un collega da loro ritenuto non sufficientemente preparato o comunque pronto ad affrontare situazioni complesse durante l'esecuzione di un atto operatorio.

Il paziente, dopo l'intervento, era venuto a morte ma l'indagine penale - alimentatasi sulla scorta di una lettera anonima scritta proprio (come sarebbe stato accertato in esito alle indagini) da uno dei medici del reparto - era stata archiviata per infondatezza della notizia di reato, dunque escludendo una responsabilità professionale in capo al Mantovani

Nella propria denuncia Cesare Beghi ripercorre, necessariamente in modo sintetico, l'iter degli altri procedimenti penali intercorsi tra le odierne parti ed altri colleghi che, a parere di chi scrive, non ha ragioni d'essere, sotto il profilo strettamente penale, in relazione al reato di diffamazione. E' lo stesso Beghi ad esserne consapevole quando, giunto al paragrafo 3 della querela, lo intitola "i fatti oggetto della presente querela"¹.

Ed invero, come già detto, il fulcro del presente procedimento è, in principalità, la valutazione delle affermazioni del dott. Vittorio Mantovani nella lettera spedita ai colleghi universitari relativamente alle falsità contenute nei dati trasmessi all'Università di Umea; dunque, se tali affermazioni integrino o meno diffamazione

La risposta è certamente negativa.

E ciò non sulla scorta di quanto è successivamente emerso (il database dei pazienti non corrispondente al vero e, nella migliore delle ipotesi, gravemente inaccurato) ma proprio con un giudizio in ordine al comportamento da sempre mantenuto dal dott. Mantovani a partire dal momento in cui aveva nutrito dubbi [poi rivelatisi fondati] sulla bontà dello studio scientifico condotto.

Non si dimentichi che la vicenda deve contestualizzarsi in un ambito scientifico dove ogni studio può costituire un avanzamento importante nella conoscenza delle patologie e, per conseguenze, aprire nuove frontiere per la ricerca di nuove e migliori cure. E' fin ovvio affermare che la trasparenza nello scambio di dati, esperienze, osservazioni deve essere massima e la leale collaborazione tra esperti del medesimo settore deve essere un valore assoluto che prescinde da ogni personalismo pur convivendo - ma dovendo essere certamente subvalente - con la comprensibile tensione del singolo gruppo di ricercatori di arrivare prima di altri alla 'nuova scoperta' scientifica o alla nuova migliore comprensione del funzionamento dell'agente patogeno, dell'azione del farmaco somministrato etc.

Ora, esprimere perplessità circa la correttezza di dati posti a fondamento di uno studio in grado dunque di condizionare, negativamente, le conclusioni (perché formulate su dati anche solo non completamente corretti) all'interno della medesima comunità scientifica, non costituisce diffamazione integrando, invece, il diritto di critica [ma, forse, addirittura l'auspicabile sollecitazione a 'ricontrollare' i propri assunti] solo che ricorrano le ben note condizioni: una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Sussistendo tali condizioni non è vietato - addirittura - l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, abbiano anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.

In altri termini, il requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell'opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all'art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.

E' lo stesso Pubblico Ministero che nella richiesta di archiviazione del p.p. 4144/13 R.G.N.R (allegata dallo stesso odierno querelante) attesta che in data 31.01.2012 l'Università di Umea richiedeva formalmente dettagliati chiarimenti sulle anomalie segnalate dal Mantovani evidenziando palesi incongruenze. Semplificando la vicenda, il campione di pazienti 'studiati' non era pari a n.70 ma in numero sensibilmente inferiore e lo studio era stato tutt'altro che accurato. Nonostante dall'attività di captazione avviata in quel procedimento, emerga chiaramente che i dati posti a base della pubblicazione fossero falsi (cfr. allegati da 10 a 21 memoria depositata in data 6.02.2017 dalla difesa di Mantovani), Beghi aveva fornito ampie rassicurazioni all'interlocutore svedese. L'Università dell'Insubria, a sua volta, aveva istituito una commissione volta a far luce sui fatti. Nella relazione finale in data 3.05.2017 viene accertata *l'incoerenza dei dati impiegati nello studio esprimendosi, quanto alla metodologia, dubbi sulla piena correttezza dell'analisi effettuata.*

¹ Nelle pagine precedenti il denunciante ripercorre fatti oggetto di altri p.p., quello n.4144/2013 R.G.N.R e quello n.1476/2012 R.G.N.R.

Non pare superfluo sottolineare che è la stessa Commissione costituita in seno all'università a dare conto che il dott. Beghi aveva concluso per la correttezza della ricerca svolta ... di avere lui stesso valutato lo scritto e di aver relazionato all'Università di Umea circa la veridicità dello stesso basandosi sulle informazioni ricevute dall'autore, dott. Mariscalco (cfr. p.5 relazione finale cit.).

Torniamo alla lettera che ha dato avvio al presente procedimento: quali fatti mendaci avrebbe allegato il dott. Mantovani? Semplicemente, nessuno. Quali toni infamanti e inutilmente umilianti idonei a costituire mera aggressione verbale? Ancora una volta, nessuno.

Il Mantovani, nella propria lettera, fa riferimento alle indagini della Squadra Mobile; è un dato storico che, peraltro, semplicemente, conforta le convinzioni nutrite dal Mantovani già da tempo.

Il diritto di critica non può prescindere dal requisito della verità del fatto storico, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica ma, concretizzandosi tale esercizio nella manifestazione di un giudizio valutativo, il ricorso ad una forma espositiva, comunque non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale. Pretendere di esprimere la propria critica in modo 'asettico' equivarrebbe a condizione lo stesso diritto di critica.

E' ovvio che la modalità espressiva deve essere strettamente parametrata al contesto ove si esprime. L'ambito universitario e scientifico impone rigore, misura, ponderazione ed equilibrio perché, come nel caso di specie, si sta criticando l'aver pubblicato un articolo scientifico, frutto di collaborazioni tra università e, dunque, la critica può essere aspra ma difficilmente potrà far ricorso ad iperboli ed espressioni colorite, certamente più adatte a suggestionare che a provare ciò che si afferma. Qui si tratta della scienza medica che non può essere vittima di suggestioni ma deve basarsi su fatti: se una raccolta di dati non risponde a verità, questo solo è ciò che rileva escludendo, persino, a parere di chi scrive, il motivo per cui l'autore si risolve a denunciare e ciò proprio in ossequio al valore della scientificità.

In ogni caso - vale la pena ribadirlo - il dott. Mantovani non ha mai usato un linguaggio scorretto, iperbolico e men che meno offensivo.

Insomma, comunque la si voglia leggere, la lettera a firma del dott. Vittorio Mantovani è esercizio di diritto di critica e non integra alcuna fattispecie penale.

Il fatto denunciato è manifestamente infondato.

Da ultimo, non pare superfluo rimandare alla lettura della sentenza della Suprema Corte n.25491/2021 versata in atti dalla difesa dell'indagato e direttamente riferita [ovviamente all'esito di altro procedimento] proprio al dott. Mantovani nella quale il Collegio rammenta che "il dibattito scientifico si nutre della contrapposizione tra opposte tesi e delle censure che i diversi filoni di pensiero portano a quello opposto, sicché è effettivamente arduo scorgere profili diffamatori nell'opinione di un tecnico che dubiti della solidità di un contributo scientifico in un settore in cui l'autore della critica è effettivamente interessato".

Quanto ai fatti che costituiscono la 'premessa' della lettera aperta, gli stessi sono parimenti veri; vero che un collega aveva inviato la segnalazione anonima adombrando una colpa professionale a carico del Mantovani, vero che le equipe chirurgiche erano state predisposte in modo da rendere più gravoso il lavoro del Mantovani.

Mantovani, dunque, non pone in essere alcuna diffamazione.

Sia consentito, da ultimo, una breve osservazione a margine. Il tenore delle conversazioni intercettate (nell'ambito di altri procedimenti penali ma qui versate dalle parti) sembrano andare ben al di là di un tono colloquiale ed informale tra colleghi che si conoscono molto bene; definire 'questo paziente è una merda', lascia perplessi e la spiegazione da parte dell'odierno opponente che reiteratamente afferma che si trattava semplicemente di un modo 'spiccio e diretto' per dire che il paziente versava in condizioni critiche, non appare sufficiente a fugare le perplessità così come prendere atto dei 'criteri' di formazione delle equipe chirurgiche desta qualche interrogativo. Ma sono questioni che non riguardano questo procedimento penale.

p.q.m.

letto l'art. 410, 411 c.p.p.

dichiara

l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione essendo il reato estinto per decorso del termine di prescrizione alla data del 15.09.2021;

dispone

in ogni caso l'archiviazione del procedimento per infondatezza del reato

Si comunichi.

Varese, 15 luglio 2023

Depositato in Cancelleria

Varese, 15 SET. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



Luca Sirio



Il Giudice per le indagini preliminari

Anna Giorgetti